4282 Ulu Festell

TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta nel corso del procedimento iscritto al n. 1228/2003 R.A.N.C.;

letti gli atti e rilevato che, con ricorso depositato in data 16.9.2003,

Atudosiei Geta – nata in Romania il 30.7.1970 – ha proposto opposizione ex

art. 13 D. Lgs. 286/1998 avverso il decreto emesso dal Prefetto della

provincia di Grosseto in data 29.8.2003, e notificato alla ricorrente il giorno

stesso, con cui con cui ne è stata disposta l'espulsione dal territorio

nazionale, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica;

rilevato che la ricorrente ha eccepito l'illegittimità di tale provvedimento per 1) violazione dell'art. 13, comma 7°, del D.L.gs. 286/1998 nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione deve essere tradotto in lingua conosciuta dal destinatario, mentre nella specie il testo in italiano è stato tradotto in inglese e francese, idiomi che la ricorrente ha affermato di non conoscere; 2) per omessa convalida nei termini di tale provvedimento; 3) per omessa acquisizione del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3°, del D. L.gs. 286/1998; 4) per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 8 della legge 214/1990; 5) per assenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione; 6) per assenza di sottoscrizione del Prefetto;

rilevato che il Prefetto della provincia di Grosseto si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione, di cui ha chiesto il rigetto; rilevato che il provvedimento opposto è stato emesso dal Dott. Angelo Ciuni, il quale svolge le funzioni di Vicario del Prefetto di Grosseto, come

des

risulta dal testo del decreto in data 24.2.2003 reso dal Prefetto e depositato in data odierna, sicché al riguardo va disattesa l'eccezione formulata dalla ricorrente, in quanto: "E' legittimo il decreto di esplulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, le.t.b), D. lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e scittoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni." (Cass., sez. 1, sent. 9094 del 6.6.2003), in Arch. C.E.D. Corte di Cassazione, RV. 564004);

ritenuto che "In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità procedente non ha nessun obbligo, ex art. 7 della legge 241/1990, di comunicare allo straniero stesso l'avvio del procedimento, in quanto, trattandosi di procedimento improntato ad indubbie esigenze di celerità (come è dato desumere dalle norme di cui agli art. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998), l'atto che va a formarsi (e cioè il decreto di espulsione) non presuppone alcuna procedura amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'autorità verifica l'esistenza dei suoi presupposti" (Cass., sez. 1, sent. 16030 del 19.12.2001, ivi, RV. 551244);

relevato che il provvedimento opposto, convalidato in data 1.9.2003, è stato redatto in italiano e contiene traduzione in inglese, francese e spagnolo, ma non in una lingua che risulti conosciuta dal destinatario, né il provvedimento opposto contiene alcuna indicazione circa le ragioni tecnico – organizzative per le quali tale operazione non sia stata possibile, sicché non si può ritenere che sia stato osservata la disposizione di cui all'art. 13, comma 7°, D. Lgs.

286/1998;

le,

condivisa, al riguardo, l'interpretazione prospettata dalla Corte di Cassazione secondo cui "In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la 'ratio' della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D. lgs. n. 288 del 1988 la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua ' inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso." (Cass., sez. 1, sent. 9264 del 7.7.2001, ivi RV. 550791; cfr. Cass. 12581/2001; 13817/2001; 879/2002; 5465/2002; 366/2003; 5732/2003);

P.Q.M.

dispone l'annullamento del provvedimento opposto. Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Grosseto, 29.9.2003

BEF SITATO OGGI

3 N SET. 2003

L RUEZZONACIO DI

Il Giudice

Daviela Grataria